



PROTOCOLLO D'INTESA

tra
Regione Lombardia
(di seguito denominata Regione)
e
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
(di seguito denominato USR)
e
Confprofessioni Lombardia
(di seguito denominato Confprofessioni)

"Rafforzare il rapporto tra sistema di istruzione-formazione e mondo del lavoro"

VISTI:

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;
- la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che sistematizza l'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 e, in particolare, il Capo II bis che prevede l'adozione del sistema duale quale strumento per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro;

PREMESSO che:

la Regione:

- intende potenziare e consolidare le esperienze di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di Istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale, offrendo agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona;
- si propone di sensibilizzare i propri stakeholders affinché mettano a disposizione spazi, attrezzature, competenze professionali ed esperienze per lo svolgimento di attività in alternanza scuola-lavoro, ospitando direttamente gli studenti oppure creando il necessario raccordo tra i soggetti associati e le istituzioni scolastiche interessate;
- sostiene l'integrazione dell'offerta formativa, affinché la formazione acquisita nei percorsi scolastici possa essere sempre più in linea con lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e possa garantire agli studenti l'acquisizione di competenze maggiormente spendibili nel mercato del lavoro;

L'USR:

- in linea con quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, promuove l'alternanza scuola-lavoro quale metodologia didattica utile per realizzare un organico raccordo tra le istituzioni scolastiche e formative, il mondo del lavoro e la società civile e per assicurare un costante collegamento tra formazione in aula ed esperienza pratica, che agevoli sempre più il passaggio dalla realtà scolastica all'attività lavorativa;

Confprofessioni Lombardia:

- in quanto principale organismo di rappresentanza dei Liberi Professionisti, che riunisce 19 Associazioni di Categoria suddivise in quattro macro aree (Sanità e Salute; Ambiente e Territorio; Economia e Lavoro; Diritto e Giustizia), sostiene iniziative finalizzate alla promozione delle attività intellettuali, anche per assicurare alla collettività prestazioni professionali sempre più affidabili e qualitativamente elevate;
- si pone l'obiettivo di accompagnare i giovani nel loro iter formativo e professionale, promuovendo percorsi innovativi di consolidamento del legame tra il mondo della formazione e quello del lavoro;
- intende realizzare sinergie con il sistema di istruzione regionale per contribuire, con le proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e con quelle dei propri partner, al miglioramento della formazione degli studenti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

La Regione, l'USR e Confprofessioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione e il raccordo al fine di:

- definire iniziative e attività per la realizzazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro;
- coniugare le finalità educative del sistema di istruzione con le esigenze del mondo del lavoro, nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

La Regione e l'USR si impegnano a:

- attivare a livello territoriale iniziative di informazione rivolte agli studenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche che prevedono nella propria offerta formativa i percorsi più coerenti con lo svolgimento di esperienze in alternanza scuola-lavoro presso gli Studi Professionali rappresentati da Confprofessioni;
- supportare le Istituzioni scolastiche nell'individuazione degli studenti frequentanti il quarto e il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado da coinvolgere nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro, sulla base di criteri che valorizzino prioritariamente la coerenza del percorso formativo frequentato con il settore professionale nell'ambito del quale si realizzerà l'esperienza;

Confprofessioni si impegna a:

- fornire gli elementi di dettaglio necessari affinché le Istituzioni scolastiche, con la supervisione di Regione eUSR, possano individuare in maniera efficace gli studenti destinatari delle esperienze di alternanza scuola-lavoro;
- organizzare, direttamente o per il tramite delle associazioni aderenti al sistema Confprofessioni, una o più attività di alternanza scuola-lavoro, in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche, mediante la sottoscrizione di una o più convenzioni che regolamentino le attività da svolgere, la durata, gli studenti coinvolti e prevedano la progettazione comune, l'attività di valutazione e l'assistenza di tutor di riferimento.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro devono essere articolati secondo criteri che rispettino lo sviluppo culturale e professionale degli allievi e devono essere dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti ospitanti. Possono essere svolti anche durante la sospensione delle attività didattiche e possono comprendere anche attività da realizzare all'estero.

Le Parti si impegnano congiuntamente a dare massima diffusione al presente Protocollo d'intesa attraverso i propri canali di informazione e comunicazione e secondo le modalità che ciascuno riterrà opportuno adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione delle sue finalità.

Art. 3 (Monitoraggio)

La Regione e l'USR, ciascuno per il proprio ambito di competenza, monitoreranno la realizzazione e l'efficacia degli interventi di alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 2 al fine di accertare il potenziale formativo delle esperienze, far emergere eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione e proporre gli opportuni adeguamenti.

Art. 4 (Durata)

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata annuale. Lo stesso si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, per un massimo di 3 annualità, qualora Confprofessioni abbia inviato una comunicazione scritta in tal senso almeno un mese prima della scadenza naturale dello stesso Protocollo d'intesa. In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigore del presente Protocollo d'intesa.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa dandone comunicazione alle altre Parti con preavviso scritto di almeno tre mesi.

Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.

Art. 5
(Clausola di adesione)

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto tra le Parti e non produce alcun vincolo di esclusività.

Il presente Protocollo d'intesa è aperto all'adesione di operatori del settore degli Studi Professionali. Gli operatori del settore, nel rispetto dei principi e delle regole individuati nel presente Protocollo d'intesa, possono pertanto aderire ad esso con propria sottoscrizione. La richiesta di adesione dovrà essere in linea con le finalità di cui Art. 1 e con gli impegni previsti di cui all'Art. 2.

Art. 6
(Trattamento dei dati)


Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa e di volta in volta concordate ai sensi degli Artt. 1-2-3, qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, esse agiranno in osservanza dei principi di legge previsti in materia.

Art. 7
(Clausola di salvaguardia)


Ciascuna Parte è esente da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi da una delle altre Parti, dai suoi partner o da soggetti terzi che opereranno in attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa e determinati dall'inosservanza di obblighi di legge.

Milano, 14 ottobre 2016

Regione Lombardia
L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro
Valentina Aprea



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Il Direttore Generale
Delia Campanelli



Confprofessioni Lombardia
Il Presidente
Giuseppe Calafiori

